



Eliodoro Giordano
NOTAIO

Repertorio n. 40526

Raccolta n. 24934

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di dicembre, in Campobasso in via Vico n° 3 alle ore diciassette e quarantacinque.

Avanti a me dr.**Eliodoro GIORDANO**, Notaio in Campobasso, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Campobasso, Isernia e Larino assistito da:

Moffa Nicola Antonio nato a Riccia il 7 giugno 1941 e residente in Campobasso in via Vico n° 3 e Prencipe Franca Maria nata a Riccia il 29 novembre 1934 e residente in Foggia in via Gioberti n. 58 intervenuti quali testimoni noti ed idonei si sono costituiti:

- **TARTAGLIA Antonio**, nato a Campobasso (CB) il 23 dicembre 1960 e residente in Campobasso (CB) alla Via Vico n. 3, codice fiscale:TRT NTN 60T23 B519D, il quale essendo affetto da Sclerosi Laterale Amiotrofica mi rende le sue dichiarazioni a mezzo di puntatore oculare con tecnologia eye tracker e con sintesi vocale.

In conseguenza di quanto sopra dichiara di non poter sottoscrivere il presente atto.

- **LO MUZIO Guglielmina**, nata a Riccia (CB) il 07 febbraio 1963 e residente in Campobasso (CB) alla Via Vico n. 3, codice fiscale: LMZ GLL 63B47 H273V,;

PRENCIPE Anna, nata a Foggia il 29 luglio 1948 e residente in Campobasso in via Vico n.3, codcie fiscale PRN NNA48L69D643U;

REGISTRATO A
CAMPOBASSO
il 28 dicembre 2022
n. 4766
serie 1T

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 2530/2023 del 04-01-2023
Allegato 1 - Copia Documento

PAPINI Grazia nata a Gavorrano il giorno 8 maggio 1954 e residente a Campobasso in via Vico n.3, codice fiscale PPNGRZ54E48D948R;

TARTAGLIA Giuseppina, nata a San Giuliano del Sannio il 17 gennaio 1954 e residente in Campobasso in via Puglia n.41, codice fiscale TRTGPP54A57H928C;

TARTAGLIA Raffaella, nata a Campobasso il 7 maggio 1996 ed ivi residente in via Vico n.3, codice fiscale TRTRFL96E47B519X;

TARTAGLIA Francesca, nata a Campobasso il 5 agosto 1998 ed ivi residente in via Vico n.3, codice fiscale TRTFNC98M45B519Q;

LO MUZIO Marcello nato a Campobasso il giorno 8 ottobre 1972 ed ivi residente in via Croce n.9, codice fiscale LMZMCL72R08B519T;

DANESE Antonietta nata a Riccia il giorno 11 giugno 1937 e residente in Campobasso in via Croce n.9, codice fiscale DNSNNT37H51H273Q;

LO MUZIO Pierpaolo nato a Campobasso il 29 giugno 1967 e residente in Campobasso in via Romano n. 13 codice fiscale LMZPPL67H29B519K.

I costituiti della cui identità personale io Notaio sono certo dichiarano di intervenire al presente atto quali unici associati dell'associazione denominata **"ASSOCIAZIONE MOLISANA PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIE RARE - ONLUS"** con sede in CAMPOBASSO (CB) in Via Gianbattista Vico n. 3, codice fiscale 920691207004.

I medesimi mi dichiarano che in questo giorno, ora e luogo è stata convocata l'assemblea degli associati della predetta associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Adeguamento dello Statuto dell'Associazione al codice del Terzo Settore. DLGS 117 del 2017.

Quindi i costituiti mi richiedono di assistere ai lavori dell'assemblea per far constare da pubblico verbale le risultanze e le deliberazioni che la stessa andrà ad adottare.

A ciò aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza su unanime designazione degli intervenuti il costituito Antonio Tartaglia il quale riveste anche la qualifica di Presidente e legale rappresentante il quale, a mezzo di puntatore oculare con tecnologia eye tracker e con sintesi vocale

CONSTA E FA CONSTATARE

che l'assemblea è stata ritualmente convocata;

che sono presenti in assemblea dieci associati su una compagine associativa costituita da dieci associati;

che del Consiglio direttivo sono presenti il Presidente Antonio Tartaglia e Lo Muzio Pierpaolo e Prencipe anna.

Quindi prende la parola il Presidente dell'Assemblea il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)

Illustra i vantaggi derivanti dall'iscrizione al RUNTS quali le agevolazioni fiscali, l'esenzione IMU, l'accesso a contributi.

Fa presente inoltre l'opportunità di acquisire anche la personalità giuridica così come previsto all'articolo 22 comma 1 del Codice del Terzo Settore al fine di ottenere tutti i vantaggi derivanti da tale riconoscimento.

Quindi Lo Muzio Pierpaolo per conto del presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai costituiti.

Dà atto l'assemblea che l'adozione del nuovo testo dello statuto associativo è subordinata all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) la denominazione dell'Associazione sarà: **ASSOCIAZIONE MOLISANA PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIE RARE - ETS"**

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione richiede l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

L'Assemblea delega il Presidente a compiere tutte quelle attività necessarie a dare esecuzione al presente verbale.

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica dà atto il presidente anche nella sua veste di legale rappresentante che alla data del 30 Settembre 2022 il patrimonio dell'associazione risulta essere pari ad euro 17.177,95 come risulta anche dalla valutazione peritale del 20.11.2022, supportata anche dall'attestazione della Banca Unicredit in data 09.11.2022 che verranno esibiti ai fini della iscrizione nel RUNTS.

Alle ore diciotto e venti non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

I costituiti mi esonerano dalla lettura di quanto allegato.

Del presente verbale in parte dattiloscritto da mio fiduciario sotto mia direzione ed in parte scritto di mio pugno su due fogli per cinque facciate fin qui, ho dato lettura, presenti i testi, ai costituiti che lo approvano, confermano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore diciotto e trenta.

F.to in calce, a margine dell'altro foglio e con quanto allegato:
Guglielmina LO MUZIO, Anna PRENCIPE, Grazia PAPINI,
Giuseppina TARTAGLIA, Raffaella TARTAGLIA, Francesca TARTAGLIA, Marcello LO MUZIO, DANESE Antonietta, Pierpaolo LO MUZIO, Nicola Antonio MOFFA, Franca Maria PRENCIPE, Eliodoro GIORDANO-Notaio - segue impronta del sigillo.

--	--	--

ALLEGATO "A" ALL'ATTO CON RACCOLTA N° 24934

STATUTO

ASSOCIAZIONE MOLISANA PAZIENTI AFFETTI DA

MALATTIE RARE – ETS

TITOLO I

Disposizioni Generali

Articolo 1. Costituzione, Denominazione, Durata e Sede

1. È costituita ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Associazione di volontariato denominata **"Associazione Molisana Pazienti affetti da Malattie Rare - Organizzazione di Volontariato - Ente Del terzo Settore di seguito denominata "MoliRARI".**

2. La MoliRARI è apolitica, apartitica, indipendente ed autonoma, ed ha quale scopo il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale in forma di azione volontaria; le prestazioni fornite dalle persone impegnate nello svolgimento dei compiti istituzionali dell'Associazione sono a titolo gratuito, nel rispetto delle normative statali e regionali;

3. La MoliRARI riunisce e rappresenta le persone affette da malattie rare e le loro famiglie che vivono in Molise;

4. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, può essere sciolta esclusivamente con delibera dell'Assemblea degli associati approvata da almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

5. L'Associazione ha sede legale in via Gianbattista Vico, n° 3 a Campobasso, anche se il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi operative, aprire uffici ed indire riunioni anche in luoghi diversi dalla sede legale;

Articolo 2. Finalità

L'Associazione esercita in via esclusiva un'attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare essa attua interventi e servizi sociali finalizzati alla tutela delle persone affette da malattie rare che si concretizzano, tra l'altro, in interventi e prestazioni sanitarie; promuove l'educazione, istruzione e formazione professionale per la cura degli affetti da malattie rare;

Nello specifico l'associazione si propone di:

a) Pubblicizzare l'esistenza e diffondere la conoscenza delle malattie "rare" che per la loro natura hanno un alto impatto sociale, ovvero ad alta complessità assistenziale, per le quali possa essere validamente istituita l'ospedalizzazione domiciliare, sensibilizzare l'opinione pubblica, i mass media, le autorità politiche e amministrative, il personale medico e paramedico, il mondo scientifico e accademico sulle conseguenze che tali malattie comportano, sia a livello personale che familiare, sociale e sanitario;

b) Offrire la più ampia assistenza alle persone affette dalle suddette patologie, nonché ai loro familiari, in ogni fase della malattia, promuovendo, all'uopo, l'istituzione di idonea terapia

domiciliare e avvalendosi anche della telemedicina, onde ottenere un significativo aumento della qualità della vita, una diminuzione della mortalità, un migliore sostegno psicologico, un costante monitoraggio dell'evoluzione della malattia;

c) sollecitare la collaborazione tra medico di base e specialista affinché sia garantito un rapido e corretto accesso alle strutture specialistiche;

d) Diffondere la conoscenza e curare l'organizzazione delle attività di studio e di ricerca sulle malattie di cui al punto a), nonché degli ausili, utilizzabili dal malato e/o da chi lo assiste, per migliorarne la qualità della vita sotto ogni aspetto (capacità di deambulare, comunicare, respirare, nutrirsi) in ogni fase della malattia, anche in collaborazione con altre associazioni, enti o istituti organizzazioni scientifiche, nazionali ed internazionali;

e) Promuovere la raccolta di fondi, al fine di organizzare e sostenere le attività scientifiche indirizzate alla ricerca di una cura per le malattie sopra menzionate e aiutare i malati che versano in stato di bisogno;

f) Pubblicare aggiornamenti ed informazioni medico-scientifiche ed il materiale disponibile in letteratura italiana ed estera al fine di agevolare una presa di coscienza relativa alla complessità e alla serietà delle malattie ed ad ottenere un riconoscimento a livello sociale;

g) Informare sui diritti del paziente affetto da malattie rare in merito alla disabilità.

TITOLO II

Associati

Articolo 3.

1. Il numero degli associati è illimitato.
2. Possono essere Associati dell'Associazione tutte le persone che condividono le finalità della MoliRARI e sono mossi da spirito di solidarietà;
3. Divengono Associati coloro la cui domanda d'ammissione è accettata dal Consiglio Direttivo dopo aver constatato che gli intenti di coloro che intendono entrare siano coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta;
4. Vengono riconosciuti come:
 - a) "Associati Ordinari" i malati affetti da malattie rare di qualsiasi età e condizione; per i minori di 18 anni e per gli incapaci la domanda d'ammissione verrà sottoposta dagli esercenti la potestà;
 - b) "Associati fondatori" coloro i quali hanno partecipato alla costituzione della MoliRARI;
 - c) "Associati sostenitori" sono tutte le altre persone fisiche che risultino interessate all'attività della MoliRARI;
 - d) "Associati onorari" coloro che a giudizio del Consiglio Direttivo si sono particolarmente distinti nella lotta alle Malattie rare.

Articolo 4.

1. Gli associati hanno il diritto di eleggere gli Organi della MoliRARI;
2. Gli associati hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi e dallo Statuto.

Articolo 5.

1. Gli associati devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri associati ed all'esterno della MoliRARI è animato da spirito di solidarietà ed è attuato con correttezza, buona fede, onestà rigore morale e riservatezza.
3. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale per l'ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6.

1. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dalla MoliRARI
2. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta, con voto segreto e dopo aver ascoltato le eventuali giustificazioni dell'interessato.
3. Si perde altresì la qualità di associato per:
 - a) recesso comunicato per iscritto entro il 31 ottobre d'ogni anno;
 - b) decesso;
 - c) mancato versamento della quota associativa.

TITOLO III

Gli Organi

Articolo 7.

1. Sono Organi della MoliRARI:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;

- c) Il Presidente;
 - d) il Vice Presidente;
 - e) L'organo di controllo ed il Collegio dei Revisori dei Conti nei casi previsti dagli articoli 29 e 30 del Decreto legislativo del 03/07/2017 - N. 117
2. Il Consiglio Direttivo sarà costituito per metà da associati fondatori e per l'altra metà dai restanti associati, tutti purché maggiorenni, in grado di intendere e volere;
3. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

CAPO I - L'Assemblea degli associati

Articolo 8.

4. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
5. L'Assemblea è l'organo sovrano.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano fra i presenti.
- Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati
- Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.
4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero

l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 9.

1. L'Assemblea ha il compito di:

- a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- b) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il bilancio;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 10.

1. L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta il Presidente o i due terzi del Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, o anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti e comunque almeno una volta l'anno.

2. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta spedita a mezzo di posta elettronica a tutti gli associati almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea ed affisso almeno una settimana prima presso la sede dell'associazione.

3. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati ed in seconda convocazione, dopo almeno un'ora, qualunque sia il numero degli associati.

4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ad eccezione delle delibere di modifica dello Statuto o di revoca dei membri degli organi sociali per le quali è richiesta una maggioranza dei due terzi dei voti e della delibera di scioglimento dell'Associazione per la quale è richiesta una maggioranza dei tre quarti dei voti.

5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

6. Hanno diritto di voto tutti gli associati costituenti l'Assemblea, d'età superiore ai 18 anni ed in grado di intendere e volere; per gli incapaci il voto sarà espresso dall'esercente la potestà.

7. Nelle deliberazioni d'approvazione di bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

8. Spetta al Presidente dell'Assemblea il constatare la validità delle deleghe e, per la valutazione dei voti, potrà nominare due scrutatori.

10. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte

in un verbale redatto dal Segretario o da un associato e sottoscritto dal Presidente.

11. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede legale della MoliRARI.

12. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale.

CAPO II – Il Consiglio Direttivo

Articolo 11.

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di associati eletti democraticamente a maggioranza dei presenti dall'Assemblea tra gli associati, in ragione del 50% tra gli associati fondatori ed il restante 50% dai restanti associati; il Presidente viene letto tra gli associati Fondatori.

Il numero dei membri del consiglio direttivo deve essere sempre dispari.

2. L'Assemblea, in sede di elezioni, può ridurre il numero dei membri fino a cinque.

Articolo 12.

1. Il presidente rappresenta la MoliRARI e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione;

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le funzioni a cui gli è stata data delega;

3. Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività relative all'Associazione.

4. In particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) provvedere all'indirizzo generale e allo sviluppo della

MoliRARI;

b) attuare le delibere dell'Assemblea;

c) sovrintendere e provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività della MoliRARI

d) sottoporre all'Assemblea i Bilanci consuntivo e di previsione, e il programma di lavoro per il futuro;

e) fissare la quota associativa annuale per i diversi associati;

f) eleggere a maggioranza tra i suoi membri il Segretario e il Tesoriere;

5. Il Consiglio Direttivo potrà farsi coadiuvare, ove lo ritenga opportuno, da Commissioni da esso nominate, anche a carattere permanente per le attività scientifiche o assistenziali e per le iniziative o manifestazioni volte alla divulgazione della problematica del malato affetto da malattie rare e alla raccolta di fondi.

Articolo 13.

1. La durata in carica del Consiglio Direttivo è di tre anni e i membri possono essere rieletti.

Articolo 14.

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o i due terzi del Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno e comunque una volta l'anno;

2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti in prima convocazione almeno la metà più uno dei componenti ed in seconda convocazione, dopo almeno un'ora, con

qualsiasi numero di membri;

3. Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

4. Le discussioni e le delibere del Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Segretario, nella sede legale della MoliRARI

CAPO III – Organo di controllo e Collegio dei Revisori dei

Conti

Articolo 15.

L'organo di controllo ed il Collegio dei Revisori dei Conti sarà nominato nei casi previsti dagli articoli 29 e 30 del Decreto legislativo del 03/07/2017 - N. 117

TITOLO IV

Il Patrimonio

Articolo 17.

1. Le risorse economiche della MoliRARI sono costituite da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi privati;
- c) contributi dello Stato, d'Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi d'Organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari,
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio.

La MoliRARI può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

2. La MoliRARI può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

3. Per l'attività di interesse generale prestata la MoliRARI può ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di legge.

Articolo 18.

1. I contributi degli associati sono costituiti dalla quota associativa annuale per l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

2. Altri contributi straordinari possono essere elargiti dagli associati e da persone fisiche o giuridiche.

Articolo 19.

1. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione

degli stessi, in armonia con le finalità statutarie della MoliRARI.

Articolo 20.

1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dal Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio delibera sull'utilizzazione dei rimborsi, che dovranno essere in armonia con le disposizioni della convenzione in oggetto e con le finalità statutarie della MoliRARI

3. Il Presidente attua le delibere del Consiglio e compie i relativi atti giuridici.

Articolo 21.

1. I proventi derivanti da attività marginali di carattere produttivo sono inseriti in apposita voce del bilancio della MoliRARI

2. Il Consiglio delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie della MoliRARI ODV - ETS

3. Il Presidente attua delibere del Consiglio e compie i relativi atti giuridici.

Articolo 22.

1. La MoliRARI ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2. La MoliRARI ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V

Il Bilancio

Articolo 24.

1. La MoliRARI redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie.

2. Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro puo' essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa .

3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformita' alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

4. Qualora la MoliRARI dovesse esercitare la propria attivita' esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale deve tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.

5. Nei casi di cui al comma 4 deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile.

6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attivita' di cui all'articolo 6 a seconda dei casi,

nella relazione al bilancio o nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio .

7. La MoliRARI qualora non iscritta nel registro delle imprese deve depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio andrà depositato presso il RUNTS

Articolo 25.

Qualora la MoliRARI avesse ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

TITOLO VI

Le Convenzioni

Articolo 26.

1. Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità d'attuazione.

2. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente della MoliRARI quale suo legale rappresentante, copia d'ogni convenzione è custodita a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

TITOLO VII

Norme finali e transitorie

Articolo 28.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con Regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 29.

1. L'associazione si estingue per delibera dell'Assemblea ovvero secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

2. In caso di scioglimento o cessazione, per qualunque causa, dell'attività dell'Associazione i beni il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 di cui al dlgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato e' tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformita' dal parere sono nulli.

Articolo 30.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.to in calce ed a margine degli altri fogli: Guglielmina LO MUZIO, Anna PRENCIPE, Grazia PAPINI, Giuseppina TARTAGLIA, Raffaella TARTAGLIA, Francesca TARTAGLIA, Marcello LO MUZIO, DANESE Antonietta, Pierpaolo LO MUZIO, Nicola Antonio MOFFA, Franca Maria PRENCIPE, Eliodoro GIORDANO-Notaio - segue impronta del sigillo.